SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI LUNEDÌ 12 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta:

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva » **(86)** (*D'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri*);

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » **(812)**;

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 812, con assorbimento del disegno di legge n. 86:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 844, 846
AMADEI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 845, 846
BACCHI 845
POERIO 844, 845
ZUGNO, *relatore alla Commissione* . . . 844, 846

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti » **(1165)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 850, 851, 852 e *passim*
BACCHI . . . . . 850, 852, 853 e *passim*
BERGAMASCO 850, 852
BORSARI 850, 851
BORRACCINO 853
MARANGONI 855
PAZIENZA 852, 855, 858
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 850, 851, 857 e *passim*
SEGNANA 851, 858
ZUGNO, *f.f. relatore alla Commissione* 850, 851 852 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva » (86), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri;

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi e sulla margarina » (812);

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 812, con assorbimento del disegno di legge n. 86

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi e sulla margarina » e « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva », d'iniziativa dei senatori Schietroma, Buzio, Cirielli, Giuliano e Peritore. Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Riferirò molto sinteticamente solo sul disegno di legge n. 812, che ritengo dovrebbe costituire la piattaforma della nostra discussione. Si tratta di un provvedimento di soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva e di riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi e sulla margarina, che è stato presentato il 29 gennaio 1973 dall'allora Governo Andreotti. In quel momento s'inseriva indubbiamente bene nella lotta contro l'aumento del costo della vita, ma credo che abbia una vivissima attualità anche ora, in quanto non è che i prezzi dei generi alimentari accennino a qualche diminuzione.

È noto che il disegno di legge è legato anche a fattori internazionali: all'aumento del prezzo all'ingrosso, in conseguenza di disposizioni adottate a Bruxelles, e all'ampliamento del mercato internazionale dell'olio di oliva. Si era quindi prospettato il problema se fosse più opportuno abolire soltanto l'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva, mantenendo invece invariata detta imposta sugli olii di semi e sulla margarina; senonchè, proprio uno specifico regolamento della Comunità — e il regolamento è un atto normativo che obbliga tutti i Paesi aderenti — ha stabilito che si debba procedere alla riduzione e quindi all'eliminazione anche dell'imposta di fabbricazione sui grassi e sulla margarina e conseguentemente sugli olii di semi. La ragione è che la difesa dell'olio di oliva non è affidata all'imposta di fabbricazione, bensì al prezzo di integrazione da parte della Comunità e all'istituto del prezzo di intervento. È la manovra di questi due strumenti, gestiti dalla Comunità, che assicura la possibilità, in qualunque momento, indipendentemente dall'andamento del mercato dei grassi vegetali, degli olii di semi e della margarina, di salvaguardare la convenienza del prezzo e quindi la produzione dell'olio d'oliva.

Non credo, signor Presidente, di dover aggiungere altro e dal momento che la Commissione si è trovata d'accordo nel chiedere che il provvedimento le venisse riassegnato in sede deliberante, ringrazio i colleghi di tutti i Gruppi che hanno aderito a questa richiesta e li invito ad esprimere voto favorevole al disegno di legge, nel testo già elaborato dalla Commissione in sede referente.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Noi siamo stati d'accordo sul fatto che il disegno di legge n. 812, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva, tornasse in sede deliberante in Commissione, perchè vogliamo che esso abbia immediata attuazione e ne ricevano beneficio le categorie interessate dei produttori e dei consumatori.

Siamo quindi pienamente d'accordo sulla abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva. Facciamo però presente che la motivazione addotta circa il minore onere

che ne deriverebbe ai consumatori non regge, in quanto il gettito della suddetta imposta viene ad essere sostituito ed eguagliato dall'onere costituito dall'IVA. Infatti, nel corso della presente campagna olivicola, i contadini saranno obbligati a corrispondere anche l'IVA, che è pari al 12 per cento.

Non siamo invece d'accordo sulla riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi e sulla margarina. I calcoli fatti sulla base di medie, per dimostrare che vi sarebbe un giusto rapporto tra il prezzo degli olii di semi e quello dell'olio di oliva, non sono in realtà esatti. In effetti, la scala dei prezzi nel campo degli olii d'oliva è assai più estesa di quella esistente nel campo degli olii di semi. Il rapporto esistente tra i migliori olii d'oliva e i migliori olii di semi indica che il prezzo di questi ultimi non giunge al 20 per cento di quello degli olii di oliva di qualità superiore, anche se si è tentato recentemente di fare apparire gli olii di semi anche dietetici, con l'aggiunta di sostanze che in realtà non ne giustificano la dieteticità. Faccio un esempio: l'olio, messo in padella a friggere o messo a bollire, evapora e libera quelli che sono gli elementi aggiuntivi in virtù dei quali l'olio sarebbe stato dichiarato dietetico. È una truffa vera e propria.

L'annata poi di riferimento presa in esame, e cioè il 1971, secondo noi non è indicativa, a causa dell'alternanza della produzione degli olii d'oliva. Occorre prendere a base, per i necessari calcoli, la media dei prezzi di almeno tre anni consecutivi. Si sa che l'oliveto non produce ogni anno, produce un anno sì e un anno no, e purtroppo per l'olivicoltura tutti gli esperimenti fatti, tutte le pratiche colturali adottate, anche le più moderne, non sono ancora riusciti a garantire una produzione annuale dell'olivo. Speriamo che per l'avvenire si possa superare questo fatto; sarebbe un successo enorme per l'economia del nostro Paese. Quindi è imprevidente effettuare il calcolo della proporzione fra i prezzi prendendo a base un'annata di carico, come appunto è stata quella del 1971.

Vi è inoltre da rilevare che il rimborso dell'imposta già pagata dai produttori viene dato ai detentori dell'olio, cioè a industriali e commercianti.

Mi sembra poi importante sottolineare che ci troviamo in una situazione di crescente importazione: ho un dato a mia disposizione che dice che dal 1° novembre 1972 al 31 agosto del 1973 sono stati importati 1.628.232 quintali di olii. Avrebbe quindi un effetto assai grave l'abolizione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per gli olii importati; rappresenterebbe cioè un incentivo alla lavorazione e allo smercio di olii di importazione, e quindi un vantaggio solo per gli industriali e per i commercianti a danno della produzione nazionale, soprattutto meridionale, senza arrecare nessun beneficio ai consumatori.

Per queste ragioni siamo del parere di astenerci, nè possiamo fare diversamente, nel senso che noi ci rendiamo conto della necessità di sopprimere l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva, ma non possiamo essere d'accordo sulla riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per la margarina è d'accordo?

P O E R I O . È la stessa cosa. È una presa in giro...

B A C C H I . Io debbo ripetere al riguardo quello che ebbi occasione di dire nella discussione precedente, e cioè che la direttiva comunitaria è stata diramata ai fini della difesa degli olii vegetali, mentre la margarina, che viene considerata nel presente disegno di legge, sia pure in maniera differenziata dal precedente provvedimento, è un impasto di grasso liquido che si ottiene con sego di bue, lasciandolo raffreddare a 35 gradi, e filtrandolo a questa temperatura; vi si aggiunge un po' di olio di sesamo o un po' di olio di arachide per le qualità più scadenti. Trattasi cioè di un prodotto tipicamente industriale, la cui disciplina non può essere inserita in un provvedimento a difesa specifica degli olii vegetali.

Le ragioni che hanno indotto a modificare il disegno di legge in relazione a quello precedente, che prevedeva l'esonero completo dall'imposta di fabbricazione, rendono meno

drastica la situazione; tuttavia è una mescolanza di prodotti che, secondo me, soprattutto in relazione al fatto che il provvedimento è conseguente alla direttiva CEE, non è giustificata. Sono quindi del parere che l'aver allargato l'ambito di previsione della norma alla margarina sia una scelta inopportuna e giuridicamente scorretta.

Queste considerazioni mi impongono di esprimermi in senso contrario al provvedimento, a meno che non intervengano modifiche da parte del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Le considerazioni che sono state fatte meriterebbero indubbiamente una risposta un po' approfondita, specie quelle di carattere tecnico fatte dal senatore Bacchi. Non mi sembra però che siano queste la sede e la Commissione competente. Le osservazioni fatte invece dal senatore Poerio mi sembra che abbiano già trovato una sufficiente risposta in quanto ho detto in precedenza. Quindi confermo quanto ho esposto nella mia breve relazione e prego i colleghi di approvare il disegno di legge.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio il senatore Zugno per la breve ed esauriente relazione e per la replica che ha fatto ai vari interventi. I senatori Poerio e Bacchi riprendono quello che è stato il parere della Commissione agricoltura, che si era espressa favorevolmente, limitatamente, però, alla soppressione dell'imposta di fabbricazione dell'olio di oliva, mentre si era dichiarata contraria alle agevolazioni previste per gli olii di semi e per la margarina.

Ha già detto il relatore, in proposito, qual è il motivo della richiesta di inserire ugualmente gli olii di semi e la margarina. Il Governo, a suo tempo, aveva già fatto presente che le agevolazioni relative agli olii di semi sono necessariamente richieste dal vigente regolamento comunitario. Quanto ha detto il senatore Bacchi è abbastanza giusto. Ma per la margarina va detta un'altra cosa, cioè che il considerevole consumo della stessa, come succedaneo degli olii vegetali, suggerisce questa misura, dal momento che in caso contrario si arrecherebbe una inopportuna turbativa al mercato, condizionando la concorrenzialità del prodotto.

Ecco quali sono i motivi per i quali si ritiene di dover chiedere agli onorevoli senatori l'accettazione del disegno di legge così come viene proposto.

P R E S I D E N T E . Mi pare, dalla replica del Sottosegretario, che egli si rimetta alla Commissione per la questione delle agevolazioni alla margarina.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 812, di cui do lettura nel testo predisposto nella sede referente.

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.

La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

Non è soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi.

(*È approvato*).

Art. 4.

La prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonchè ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, numero 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, numero 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;

il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina;

l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

(*È approvato*).

Art. 5.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 è soggetto alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500 mila.

In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria è raddoppiata.

(*È approvato*).

Art. 6.

Coloro i quali, fatta eccezione per gli esercenti fabbriche di estrazione dell'olio dalle olive, alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva, olio di oliva rettificato, oli acidi ed acidi grassi di oliva hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, fuori della fabbrica di estrazione dell'olio di sansa di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva rettificato, miscele di olio di sansa e di oliva, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 per quintale di prodotto.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la restituzione della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di sansa di oliva, per le miscele di olio di sansa e di oliva e per gli oli acidi di oliva esportati all'estero.

(*È approvato*).

Art. 7.

Coloro i quali alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di semi greggio, sia tal quale sia contenuto nei semi oleosi, oli di semi raffinati, oli acidi, e acidi grassi di oli di semi, oli di semi parzialmente idrogenati nonchè olio di semi non combinato, contenuto, in quantità superiore al 10 per cento, nelle paste di raffinazione, hanno diritto al rimborso o all'accreditamento della differenza fra la maggiore imposta di fabbricazione o corrispondente sovrimposta di confine pagata e quella stabilita con la presente legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la restituzione dell'imposta di

fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sugli oli e acidi grassi di oli di semi esportati all'estero è effettuata nella misura di lire 200 per quintale.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per avere diritto ai rimborsi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, le ditte interessate devono inoltrare, presentandola a mano o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denuncia in duplice copia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:

a) il nominativo o la ragione sociale nonchè la sede dell'avente diritto;

b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale il prodotto è depositato;

c) la quantità di prodotto giacente alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre per essere ammessi al beneficio del rimborso i detentori di olio di oliva di pressione commestibile, di olio di oliva lampante e di olio di oliva lavato di cui al precedente articolo 6, primo comma, devono allegare alla denuncia copia delle fatture di acquisto o delle note di consegna dalle quali risulti che il prodotto è stato acquistato in data anteriore ai due mesi precedenti il giorno dell'entrata in vigore della legge.

Coloro che detengono contemporaneamente più prodotti ammessi al beneficio del rimborso devono fare denuncia separata per ciascun prodotto.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della denuncia l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dovrà compiere i necessari accertamenti, con l'ausilio della Guardia di finanza, redigendo apposito verbale, controfirmato anche dall'avente diritto, che sarà trasmesso alla competente Intendenza di finanza.

(*È approvato*).

Art. 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il oCnsorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 8,5 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il sottosegretario di Stato per le finanze Amadei ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel pe-

nultimo comma, alle parole: « per l'anno finanziario 1973 », le altre: « per l'anno finanziario 1974 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal sottosegretario Amadei.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti » (1165), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti », d'iniziativa dei senatori Zugno, Segnana e De Luca.

Data l'assenza del relatore, prego il senatore Zugno, presentatore del disegno di legge, di voler riassumere in sua vece i termini della discussione.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione*. La discussione sul provvedimento ha già avuto luogo nelle precedenti sedute. Il provvedimento si presenta come un tentativo di enucleare dal notevole numero di appartenenti alla prima categoria (circa 36-37 mila grandi invalidi), unicamente quei grandi invalidi — circa 4 o 5 mila — che presentano delle infermità particolarmente gravi.

Mi rendo altresì conto delle riserve che sono state avanzate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (ne abbiamo parlato l'ultima volta). Nell'ultima seduta abbiamo però precisato che non intendevamo affatto dividere il fronte dei mutilati nella loro azione rivendicativa, quanto, invece, venire incontro, date le condizioni di bilancio, almeno alle esigenze più urgenti di coloro che versano in condizioni di maggiore bisogno e si trovano nella necessità di un'assistenza continua, sotto il profilo anche sanitario.

Per tali motivi ho presentato, assieme ai colleghi Segnana e De Luca, il presente provvedimento e, naturalmente, chiedo che venga approvato nella sua integrità. Considerando l'onere di spesa che esso comporta e le condizioni attuali di bilancio, nell'ultima seduta ho però dichiarato di accettare, ed anzi ho proposto in via subordinata io stesso, che l'ambito del provvedimento venga ristretto unicamente agli invalidi considerati nella lettera A-*zero*. Naturalmente, in tal caso vanno modificate alcune cose.

B O R S A R I . Il Gruppo comunista è favorevole ad una soluzione di questo tipo, ma credo che sarebbe necessario sentire il Governo sulla proposta Zugno.

B E R G A M A S C O . Anche io sarei d'accordo sull'approvazione della sola lettera A-*zero*.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo resta disponibile per una soluzione globale del problema come richiesto dall'associazione nazionale della categoria. Dato comunque che la proposta Zugno va incontro alle esigenze di un ristretto numero di persone per le quali è urgente provvedere, se la Commissione intende orientarsi in questo senso, io non posso che rimettermi alle sue decisioni.

B A C C H I . Il problema di un consono trattamento pensionistico dei grandi invalidi di guerra è acutamente sentito da larghi

strati della popolazione, tanto è vero che tutti i Gruppi parlamentari, sia al Senato che alla Camera, hanno presentato analoghi disegni di legge.

Ci rendiamo conto che stiamo ora considerando alcune delle categorie più colpite dagli eventi bellici; per queste ragioni la nostra coscienza ci impone di fare qualcosa, ma nello stesso tempo non dobbiamo mettere un punto alla situazione, nel senso cioè che non dobbiamo pregiudicare quel riordinamento generale della pensionistica di guerra per il quale ci siamo tutti impegnati. Nel quadro di queste considerazioni, rendendomi conto del criterio ispiratore della proposta Zugno, mi permetto di avanzare la seguente proposta: facciamo riferimento alle categorie di invalidi indicate al punto A n. 1 e 2, e al punto A-*bis* n. 1, della vigente tabella E, rapportando i miglioramenti al trattamento previsto nei vari disegni di legge già presentati al Parlamento dai vari Gruppi parlamentari sul riordinamento delle pensioni di guerra. Seguendo questa via vareremo un provvedimento assai più significativo ed equo ed eviteremo di creare una nuova lettera, appunto la A-*zero*, del tutto incongrua con l'attuale sistematica della materia.

B O R S A R I . Resto favorevole all'accoglimento della proposta del collega Zugno; nella tabella A-*zero* rientrano infatti le orme di invalidità più gravi, mentre se allargassimo il provvedimento senza impostarlo organicamente rischieremmo di creare delle disparità.

P R E S I D E N T E . Vorrei riassumere come l'ho inteso io l'orientamento della Commissione. La Commissione raccomanda al Governo che con la massima urgenza venga affrontato il problema delle pensioni di tutti i mutilati di guerra. Si limita, in questo momento, esaminando il disegno di legge n. 1165, dei senatori Zugno ed altri, a prendere in considerazione soltanto i mutilati indicati dalla lettera A-*zero*, riservandosi successivamente un'azione per proseguire ad affrontare il problema di tutti i pensionati delle altre categorie.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, come ha già in precedenza dicharato, di fronte all'atteggiamento unanime della Commissione, si rimette alla sua volontà.

S E G N A N A . Signor Presidente, di fronte a questo nuovo orientamento della Commissione mi pare s'imponga una breve pausa per rielaborare il disegno di legge.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione*. Adesso facciamo un tentativo per vedere che cosa occorre fare.

P R E S I D E N T E . Potremmo eliminare del tutto l'articolo 1.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la mia proposta è appunto quella di sopprimere l'articolo 1 e sostituirlo col seguente: « La lettera A della tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita con la lettera A-*zero* che contempla le due infermità classificate dalla lettera A, e il relativo assegno speciale annuo previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751 e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è elevato a lire 2.400.000 »; e così scompare tutto l'articolo 2. L'articolo 3 per ora lo lascerei: dopo vedremo come si può modificare. All'articolo 4 sopprimerei il primo e il secondo comma, sostituendoli con i seguenti: « L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, spettante agli invalidi della lettera A-*zero*, è elevata a lire 3.000.000 ». Sopprimerei la prima parte del terzo comma e tutto il quarto perchè è la ripetizione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Il quinto comma è una novità, consentendo infatti di assumere come personale accompagnatore anche i familiari, dando loro però la possibilità di godere dell'assistenza malattie, farmaceutica, eccetera, nonchè il diritto a pensione. Qui sta il dramma di questi invalidi, che non trovano accompagnatori. L'accompagnatore militare, naturalmente, può aiutarli soltanto qualche ora durante il giorno, ma siccome si tratta di

ciechi e di mutilati privi di arti, avrebbero bisogno di una guida e di una assistenza per tutte le ventiquattro ore. Soltanto un familiare affezionato può farlo, ma deve avere anche una prospettiva nella sua vita: se quel familiare non ha diritto all'assistenza malattia, se alla morte del grande invalido non ha diritto a pensione, sicuramente non si presta. Non è che i tempi in cui viviamo aiutino lo sviluppo dei grandi sentimenti; c'è un materialismo diffuso per cui anche i rapporti di parentela diventano difficili se non sono sostanziati anche da qualche compenso materiale. Dobbiamo creare le condizioni perchè i migliori sentimenti riescano ad affiorare e noi sappiamo che il modo più concreto è quello di offrire dei compensi tangibili. Lascerei pertanto tutto invariato, eliminando poi la tabella E perchè non è più necessaria. Appare invece necessario modificare la tabella F, relativa al cumulo, inserendovi la previsione della nuova lettera A-*zero*.

P R E S I D E N T E . La prima voce, e basta.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione.* No, direi le prime due.

B A C C H I . Mi permetto di sottolineare ancora l'incongruità di questa nuova lettera A-*zero* che andiamo a creare. Limitiamoci solamente alla lettera A, cioè alle due infermità indicate nella vigente tabella E. La A-*zero* non è che l'attuale lettera A: non vi è alcun bisogno di ritoccare la tabella E. Ripeto, applichiamo un particolare trattamento solo agli invalidi di cui alla lettera A della tabella E, senza introdurre ritocchi parziali dei quali non vi è obiettivamente bisogno in vista delle finalità che si intendono raggiungere.

Per quanto riguarda l'entità del trattamento, se vogliamo aprire il discorso nel solco di quello che tutti i Gruppi hanno cominciato a fare, dobbiamo riferirci non a cifre stabilite a caso, ma a quelle che noi stessi abbiamo proposto per quello che vogliamo sia il riordinamento generale della pensionistica di guerra, e cioè con i disegni di legge che abbiamo presentato e che concernono: un nuovo trattamento pensionistico a seconda delle diverse categorie, a cominciare dalla prima, più un emolumento straordinario suddiviso in indennità di assistenza e di accompagnamento che sarebbe aumentato appunto in relazione a quanto ha fatto presente il proponente; la possibilità per il grande invalido di chiedere un secondo accompagnatore militare.

B E R G A M A S C O . Proporrei, visto che la Commissione dovrà riunirsi ancora, che il senatore Zugno, tra oggi e domani, prepari un nuovo testo. In tal modo la Commissione dovrà solamente rivederlo senza troppa confusione.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione.* Non ho nulla in contrario, anche perchè, indubbiamente, il punto è molto delicato e merita una certa meditazione. Comunque mi pare di aver indicato le necessarie modifiche al testo, in modo particolare per quanto riguarda la lettera A-*zero*. In sostanza, dove c'erano i primi due punti della precedente tabella F, ho sostituito i primi cinque punti. Quindi ho cercato di aumentare un compenso per questi casi in cui la stessa seconda invalidità aggiunta ad una superinvalidità minore non compensa il titolo di inferiorità come gli altri casi.

B A C C H I . Sulle eventuali modifiche da apportare ho ascoltato attentamente le dichiarazioni del collega Zugno e ne comprendo lo spirito, ma non posso andare contro i princìpi generali della pensionistica che risalgono al 1918, altrimenti daremo vita ad una legge neoplastica, che si distacca completamente da questi princìpi, ormai consacrati in tutti i paesi del mondo.

Dobbiamo inoltre far riferimento, ripeto, ai progetti di legge già presentati in precedenza, altrimenti corriamo il rischio di legiferare a caso.

P A Z I E N Z A . Credo anch'io che sarebbe opportuno accogliere la proposta del senatore Bergamasco e rinviare la discussione a domani, su un testo già predisposto.

P R E S I D E N T E . Non c'è bisogno di questo; penso che potremo concludere la elaborazione e la discussione in giornata.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione.* Dobbiamo ricordare che la legge n. 585 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, ma non ha avuto a disposizione fondi sufficienti.

Per quanto riguarda il distacco dal resto della legislazione, vorrei far presente che le modifiche in esame sono solo relative alla lettera A-*zero*. Tutto il resto, quindi, rimane inalterato. Potremmo comunque arrivare a sostituire solo i primi due punti della vigente tabella F, che sono quelli che costituiscono la lettera A, che nel provvedimento in discussione diventa A-*zero*, lasciando invariato tutto il resto.

B O R R A C C I N O . Le questioni, a mio parere, sono due. La prima riguarda la categoria A-*zero*, e a tal riguardo mi sembra che il Presidente abbia sintetizzato chiaramente l'orientamento della Commissione: può essere accettato un immediato congruo aumento del trattamento pensionistico di questi grandi invalidi in ragione delle loro esigenze, eccezionalmente urgenti e gravi.

La seconda riguarda il problema del cumulo con altre malattie connesse a quelle della A-*zero*. Tale problema a nostro avviso può essere affrontato successivamente nell'ambito di una revisione generale di tutto l'assetto della pensionistica di guerra.

B A C C H I . In questo modo creiamo una situazione per la quale chi già godeva di un cumulo rischia di prendere di meno.

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione.* Io avrei desiderato un aumento della indennità di cumulo. Comunque, riconsiderando la questione mi sembra di poter essere favorevole al mantenimento della tabella E, lettera A, allegata alla legge 28 luglio 1971, numero 585, senza introdurre una nuova tabella A-*zero*.

P R E S I D E N T E . Rilevato che la Commissione è sostanzialmente d'accordo sulla necessità di approvare un primo provvedimento migliorativo delle pensioni di guerra per le categorie di invalidi più gravi e nella consapevolezza che queste misure non sono altro che un primo e piccolissimo passo sulla strada del riordinamento generale economico e normativo di tutta la pensionistica di guerra, ritengo che sia opportuno sospendere brevemente la seduta onde dare modo ai commissari di mettere a punto un nuovo testo del disegno di legge sulla base delle indicazioni proposte dal collega Zugno e accolte dalla Commissione.

(*La seduta è sospesa alle ore 11,40 e viene ripresa alle ore 12,10*).

Z U G N O , *f. f. relatore alla Commissione.* Io sarei stato favorevole ad una proposta più articolata che non mettesse, come fa la stessa tabella già esistente e la stessa proposta della Associazione mutilati, sullo stesso piano due super invalidità di tabella A e due super invalidità di tabella B; tra le due infatti c'è una differenza enorme. A questa impostazione però si discosta dalla proposta della Associazione mutilati e inoltre comporterebbe la modifica di tutta la tabella e questo, senza una modifica delle altre lettere, potrebbe dare l'impressione di toccare gli interessi di tutti gli altri invalidi; proprio quello che abbiamo voluto evitare con lo stralcio concordato. Per queste considerazioni sono favorevole al mantenimento della elencazione della tabella F, aumentando però gli importi delle prime due classi; in particolare porterei le 900 mila lire a 4 milioni e le 600 mila lire a 3 milioni; la proposta dell'Associazione mutilati era di 6 milioni e di 4 milioni contro i 4 e i 3 della mia proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Assegni di superinvalidità*)

La tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella E annessa alla presente legge.

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* Propongo di sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

L'assegno di superinvalidità per gli invalidi di cui alla lettera A della tabella E, allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è elevato a lire 3.000.000 annue.

In questo modo non viene apportata alcuna modifica alla tabella E in vigore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Assegno speciale annuo*)

L'assegno speciale annuo previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è concesso ai grandi invalidi di 1ª categoria nelle seguenti misure:

tabella E — lettera A-*zero* — annue lire 2.400.000;

tabella E — lettera A — annue lire 1.8000.000;

Tabella E — lettera A-*bis* n. 1 — annue lire 1.200.000;

Tabella E — lettera A-*bis* n. 2 — annue lire 900.000;

tabella E — lettera B — annue lire 600 mila;

tabella E — lettera C — annue lire 480 mila;

tabella E — lettera D — annue lire 300 mila;

tabella E — lettera E — annue lire 210 mila;

tabella E — lettera F — annue lire 168 mila;

tabella E — lettera G — annue lire 151 mila;

tabella A — prima categoria — annue lire 84.000.

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* Propongo di sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

L'assegno speciale previsto dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è elevato alla misura di lire 2.400.000 annue per i grandi invalidi di prima categoria di cui alla lettera A della tabella E, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

B A C C H I . Mi rendo conto dello sforzo compiuto dal collega Zugno, e della buona predisposizione da cui è animato, anche in virtù di una collaudata esperienza, essendo egli stato l'elaboratore della precedente legge di revisione della pensionistica di guerra. Per altro, almeno dal mio punto di vista, mi sembra che quanto egli viene ora proponendo costituisca un qualcosa di incongruo, di inadeguato, non in armonia con quanto già fatto, per cui mi permetto di dissentire dalla sua impostazione e di insistere, invece, su quanto da noi proposto. Sono convinto anch'io della duplice utilità di andare incontro alle esigenze di una categoria che merita una particolare attenzione e di aprire la strada a un riordinamento, per altro già proposto, della pensionistica di guerra. Tuttavia, sentirei, accogliendo le nuove proposte, di venir meno ad un principio quanto meno di coerenza elementare, tenuto conto che un anno fa, per l'esattezza il 12 luglio 1973, ho proposto una precisa e diversa sistematica tabellare. Di conseguenza, non mi ritengo nella condizione di poter accogliere la proposta del collega Zugno, non tanto per lo spirito da cui essa è animata, quanto per la sua impostazione pratica. Non si tratta di misure più alte o più basse: si tratta di valori profondamente diversi da quelli da me proposti, secondo una visione organica del problema.

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* Neanch'io sono del tutto soddisfatto, però mi corre l'obbligo di far presente che la categoria si ritiene più che soddisfatta delle proposte da me formulate.

P A Z I E N Z A . Neppure io concordo con la proposta del senatore Zugno per un duplice ordine di motivi: le nuove misure proposte sono arbitrarie e non vengono in alcun modo ad agganciarsi ad una visione generale dei problemi della categoria; sarebbe stato opportuno estendere il nuovo trattamento perlomeno ai ciechi d guerra.

M A R A N G O N I . È indubbiamente importante che, dopo un lungo travaglio, si sia individuata una via per la soluzione di un problema che ci ha messo in difficoltà anche dal punto di vista della coscienza; è chiaro che ci troviamo di fronte a situazioni umane di eccezionale gravità.

Io sono convinto che, con le nuove proposte del senatore Zugno, la categoria dei grandi invalidi più colpiti possa ritenersi soddisfatta: convinzione che deriva non solo da quanto lo stesso relatore ha detto, ma dalle attestazioni pervenute a più riprese dai diretti interessati. Ci rendiamo conto che non si tratta della soluzione dell'intero problema, ma solo dell'accoglimento di una parte molto limitata delle istanze avanzate. Tuttavia riteniamo che questo atto costituisca l'avvio a soluzione del problema generale partendo dai casi più gravi cui non è possibile dire di no. In questo senso e con questo spirito ci dichiariamo favorevole all'accoglimento delle proposte del relatore e invitiamo il Governo ad affrontare nel più breve tempo posibile il problema nella sua globalità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Assegni di cumulo*)

La tabella F annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituita dalla corrispondente tabella F annessa alla presente legge.

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* Propongo la sostituzione di questo articolo con il seguente:

Art. 3.

Le misure di lire 1.500.000 e di lire 1.100.400 dell'assegno di cumulo di cui ai primi due punti della tabella F allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono elevate rispettivamente a lire 3 000.000 e lire 4 milioni annue.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

Art. 4.

(*Indennità di assistenza e di accompagnamento*)

L'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, numero 585, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi di guerra affetti da una delel mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla presente legge è accordata di ufficio una indennità per le necessità di assistenza e per la retribuzione dell'accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da familiari dell'invalido.

L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:

lettera A-*zero*, lire 300.000;
lettera A, lire 150.000;
lettera A-*bis* n. 1, lire 72.000;
lettera A-*bis* n. 2, lire 51.500;
lettera B, lire 45.000;

lettera C, lire 40.000;
lettera D, lire 35.000;
lettera E, lire 30.000;
lettera F, lire 25.000;
lettera G, lire 20.000.

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A-*zero*; A; A-*bis* nn. 1 e 2, comma secondo; B, nn. 1, 3, 4; C; D; E, n. 1, della succitata tabella E, hanno diritto, a domanda, all'accompagnatore militare. I grandi invalidi affetti da invalidità specificata alla lettera A-*zero* possono richiedere un secondo accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o altri luoghi di cura. Quando gli invalidi siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennintà è corrisposta per 4/5 all'istituto e per il rimanente 1/5 all'invalido. Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico di un ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti 4/5 saranno corrisposti a tale ente, il quale dovrà dare comunicazione dell'ammissione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti della applicazione delle norme del presente comma.

Per i grandi invalidi della lettera A-*zero*, nonchè per i grandi invalidi della lettera A di sesso femminile, i quali, in luogo dell'accompagnatore o degli accompagnatori militari spettanti, forniscano alla Direzione provinciale del tesoro competente la prova — con certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro — di avere assunto apposito personale o di avere incaricato della funzione di accompagnatore uno o due familiari (nel caso di invalidi della lettera A-*zero*), l'importo della indennità è maggiorato degli oneri sociali necessari per l'iscrizione all'INPS e all'INAM degli accompagnatori civili; tale assicurazione, anche in deroga a norme in materia, è comunque obbligatoria anche per i familiari ».

(*È approvato*).

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione*. Nell'articolo 4 il primo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente: « L'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, spettante agli invalidi di cui al precedente articolo 1 è elevata a lire 300.000 mensili ».

Il secondo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente: « I predetti grandi invalidi possono richiedere un secondo accompagnatore militare ».

Verrebbero poi soppressi il terzo ed il quarto comma.

Resterebbe invece il quinto comma, di cui propongo la seguente formulazione: « Per i grandi invalidi di cui sopra, i quali, in luogo dell'accompagnatore o degli accompagnatori militari spettanti, forniscano alla Direzione provinciale del tesoro competente la prova — con certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro — di avere assunto apposito personale o di avere incaricato della funzione di accompagnatore uno o due familiari, l'importo della indennità è maggiorato degli oneri sociali necessari per l'iscrizione all'INPS e all'INAM degli accompagnatori civili; tale assicurazione, anche in deroga a norme in materia, è comunque obbligatoria anche per i familiari ».

B A C C H I . Mi asterrò dalla votazione degli emendamenti proposti perchè, pur tenendo conto dell'opportunità di una limitazione, le misure e i criteri che soprintendono a questa parte di stralcio si discostano dal disegno di legge sul riordinamento generale della pensionistica che il mio Gruppo ha già presentato nel luglio dello scorso anno, seguito anche da analoghi progetti di tutti gli altri Gruppi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo e quarto comma.

È approvato).

Metto infine ai voti l'emendamento sostitutivo del quinto comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Quando per l'invalido della lettera A-*zero* la funzione di accompagnatore, regolarmente denunciato alla competente Direzione provinciale del tesoro e come tale regolarmente iscritto all'INPS e all'INAM, è stata esercitata continuamente da persone, parenti o affini entro il IV grado del grande invalido, agli accompagnatori suindicati è dovuto dal giorno successivo alla data di morte del grande invalido un assegno speciale annuo pari alla pensione base di 1ª categoria della tabella C goduta dall'invalido defunto.

A questo articolo è stato proposto un emendamento di carattere formale: al primo rigo sopprimere dopo la « lettera A », la parola « *zero* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Decorrenza dei benefici*)

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della presente legge verranno corrisposti dal 1° gennaio 1973.

Il trattamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4 deve essere richiesto con domanda in carta libera, documentata, alla Direzione provinciale del tesoro competente e sarà concesso dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle superinvalidità alla tabella E e dalla applicazione del precedente articolo 3 per gli assegni per cumulo, saranno accordati di ufficio.

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* La decorrenza dei benefici la lasciamo fissare al Governo.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Potrebbe essere il 1° gennaio 1974. Ma è necessario mantenere il secondo comma in cui si fa cenno alla domanda documentata?

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* Sì, va mantenuto perchè occorre la domanda.

B A C C H I . Scusi, signor Presidente, forse mi è sfuggita una cosa: noi abbiamo stabilito l'assegno speciale, l'assegno di cumulo, l'indennità di assistenza e accompagnamento ma l'assegno di superinvalidità?...

P R E S I D E N T E . L'assegno di superinvalidità è previsto nell'articolo 1, che abbiamo già votato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dal sottosegretario Schietroma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere di lire 3.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Propongo il seguente testo sostitutivo dell'articolo 7:

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Faccio notare che la Commissione bilancio, nel suo parere, invita il Governo ad indicare nel fondo globale dell'esercizio 1973 o 1974 l'accantonamento specifico al quale apportare la riduzione per il finanziamento del presente disegno di legge.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ed infatti il Governo precisa che il capitolo a cui imputare l'onere è il 2931. Non ritiene, il Governo, di dover precisare l'ammontare di tale onere in quanto, rispetto a quello indicato dal disegno di legge in esame, esso è comunque inferiore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal Governo.

(*È approvato*).

P A Z I E N Z A . Questo disegno di legge, mentre viene incontro alle esigenze di alcuni cittadini che hanno dato tutto se stesso alla patria — per altro limitati nel numero — non soddisfa in alcun modo le aspetative della categoria di cui al punto A-*bis*, n. 1, della vigene tabella E che, per noi riveste un carattere particolarmente significativo nella scala dei privilegi e delle riconoscenze. Ecco il motivo per cui il mio Gruppo dichiara la propria astensione, intendendo attribuirvi un tono di protesta per la mancata considerazione dei ciechi di guerra.

B A C C H I . La mia dichiarazione di voto è per l'astensione per le ragioni già espresse in precedenza, pur prendendo atto dello sforzo che la Commissione ha fatto per realizzare un sostanziale miglioramento della situazione di talune categorie di grandi invalidi. Tuttavia il mio Gruppo considera una contraddizione, un contrasto, un venir meno ad un impegno con noi stessi, non tener conto del disegno di legge sull'ordinamento generale delle pensioni di guerra già presentato nel luglio dell'anno scorso. Mi rendo conto, ovviamente, delle attuali condizioni di bilancio e delle ragioni del Governo e quindi potrei concordare sull'opportunità che la revisione generale dei trattamenti pensionistici di guerra venga attuata con una certa gradualità temporale. Ma il presente disegno di legge, al contrario, si discosta dalle aspettative, anche per quanto concerne le modalità tecniche con cui viene attribuito questo miglioramento per alcune categorie. E va completamente delusa l'aspettativa di una eliminazione radicale della pletora di indennità che vanno a comporre il trattamento complesivo. Non possiamo aderire, perciò, ad un disegno di legge che presenta elementi di così vivo contrasto con le proposte che il mio Gruppo ha avanzato.

S E G N A N A . Prendiamo atto del fatto che approvando questo disegno di legge il problema della pensionistica di guerra non è risolto, e riteniamo che debba esserlo nel più breve tempo possibile, ma ci rendiamo anche conto del fatto che l'attuale condizione di bilancio non consente di fare meglio. Pertanto diamo il nostro consenso e riteniamo già un fatto positivo l'essere riusciti, con il presente disegno di legge, a sanare una situazione di particolare urgenza, come appunto quella relativa alla piccola categoria di super-invalidi di cui ci siamo occupati.

Esprimendo il nostro voto favorevole, quindi, invitiamo il Governo a voler studiare al più presto un provvedimento di carattere generale reclamato dalla categoria e da tutti atteso.

Z U G N O , *f.f. relatore alla Commissione.* Innanzi tutto vorrei esprimere un fervido ringraziamento al Presidente per la sua opera, dal momento che, se questo provvedimento non avesse trovato il supporto, la sensibilità e tutta la passione che lei ci ha messo per poter arrivare in giornata alla approvazione, indubbiamente le difficoltà tecniche che abbiamo incontrato avrebbero giustificato un rinvio ulteriore.

Ringrazio anche i settori della Commissione che hanno consentito un'approvazione sollecita del provvedimento, anche se tutti avremmo desiderato che esso fosse rivolto a tutte le categorie. Mi meraviglio che ci sia un Gruppo che condanna quello che abbiamo fatto perchè non è stata concessa l'estensione delle migliorie previste ai ciechi di guerra, soprattutto proprio perchè in una precedente seduta questo stesso Gruppo si è decisamente opposto, con la presenza del senatore Bacchi, all'approvazione dell'intero provvedimento. Vorrei proprio che fossero evitate simili contraddizioni, anche per la stima che abbiamo tra di noi.

Posso dire, infine, che abbiamo fatto il possibile per l'approvazione di un provvedimento che rappresenta, al momento, il massimo sforzo possibile, volendo altresì aprire la via per una revisione generale, economica e normativa di tutto il settore, nel rispetto delle giuste aspettative delle categorie interessate.

P R E S I D E N T E . Mi sembra di poter rilevare che tutta la Commissione, all'unanimità, è del parere che con questo provvedimento non solo non risolviamo, ma nemmeno parzialmente risolviamo, il problema delle pensioni dei mutilati di guerra.

Siamo stati tutti d'accordo di limitare il provvedimento ai grandi invalidi che rientrano nella tabella E, lettera A, della legge n. 585, auspicando nello stesso tempo che il Governo affronti al più presto il problema nella sua globalità. È con questo spirito che la Commissione si accinge a votare il provvedimento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO